UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DR/2013/2414 del 09/07/2013
Firmatari: MASSIMO MARRELLI

U.S.R.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1660 del 15/5/2012 ed, in particolare, gli articoli 14, comma 2 lettera b), 17, comma 2 lettera d), e 30;

VISTO il *Regolamento di Ateneo per l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole*, emanato con D.R. n. 571 del 14.02.2013;

VISTA la delibera n. 39 del 13/06/2013 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la modifica dell'art. 9 del citato Regolamento di Ateneo per l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole;

VISTA la delibera n. 29 del 18/06/2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla modifica dell'art. 9 del Regolamento di cui sopra,

DECRETA

Il Regolamento di Ateneo per l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole, emanato con D.R. n. 571 del 14/02/2013, è modificato limitatamente all'art. 9, comma 1, il cui testo è così riformulato:

" Art. 9 Composizione del Consiglio

1. *Ai sensi dell'art. 30, comma 9, dello Statuto fanno parte del Consiglio della Scuola:*

a) tutti i Direttori dei Dipartimenti facenti parte della Scuola;

b) rappresentanti dei professori e dei ricercatori afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola in misura pari al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti stessi così individuati:

b1) coordinatori dei corsi di studio, di dottorato e delle scuole di specializzazione ***in misura complessivamente non superiore*** *al 50% dei componenti di cui alla lettera b);*

b2) professori e ricercatori membri delle Giunte di Dipartimento, in modo che sia garantita complessivamente nel Consiglio la rappresentanza dei Dipartimenti costituenti e la rappresentanza delle fasce;

c) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nella Scuola in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori componenti del Consiglio della Scuola, secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale degli studenti.

……(Omissis)……**".**

IL RETTORE
Massimo Marrelli

ADP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e ricercatori*
Il Dirigente *dott. Francesco Bello*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio *Patrizia Maria Rosaria Del Conte*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
DR/2013/571 del 14/02/2013
Firmatari: MASSIMO MARRELLI

U.S.R.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1660 del 15/5/2012 ed, in particolare, gli articoli 14, comma 2 lettera b), 17, comma 2 lettera d), e 30;

VISTA la delibera del 14/2/2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul testo del Regolamento di Ateneo per l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 14/2/2013 con la quale è stato approvato il testo del Regolamento di Ateneo per l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole,

DECRETA

E' emanato il Regolamento di Ateneo per l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole il cui testo è allegato al presente Decreto e ne forma parte integrante e sostanziale.
Il regolamento di cui trattasi entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università.

IL RETTORE
Massimo Marrelli

Ripartizione *Affari Generali, Professori e ricercatori*
Il Dirigente *dott. Francesco Bello*

Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio *Patrizia Maria Rosaria Del Conte*

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento delle Scuole previste dall'art. 30 dello Statuto di Ateneo.
2. I regolamenti di organizzazione e funzionamento delle singole Scuole sono redatti in conformità al presente Regolamento.
   Essi sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed emanati con Decreto del Rettore.

Art. 2 Strutture afferenti

1. In fase di prima applicazione, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto di Ateneo possono essere istituite le seguenti Scuole:
   a) Scuola delle Scienze Umane e Sociali;
   b) Scuola delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita;
   c) Scuola di Medicina e Chirurgia;
   d) Scuola Politecnica e delle Scienze di Base.
2. La richiesta di afferenza di un Dipartimento ad una Scuola è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, sulla base dei criteri di affinità culturale, didattica, scientifica e disciplinare previsti dall'art. 30 comma 1 dello Statuto di Ateneo.
3. Ai sensi dell'art. 29 comma 8 dello Statuto una nuova Scuola può essere costituita se il numero complessivo dei professori e dei ricercatori dei Dipartimenti costituenti è pari ad almeno 300 unità.

Art. 3 Funzioni della Scuola

La Scuola svolge le seguenti funzioni:

a. coordina le attività didattiche comuni fra i Dipartimenti che ne fanno parte, sovrintendendo alla razionale gestione dell'offerta formativa ed alla tutela della qualità della didattica, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione e con il Presidio di Qualità di Ateneo;
b. favorisce la ricerca interdisciplinare, promuovendo l'internazionalizzazione nel quadro del Piano triennale di Ateneo approvato dagli organi di governo, ed i grandi progetti di ricerca che coinvolgono le aree culturali dei Dipartimenti ad essa afferenti. Promuove ed incoraggia le attività di trasferimento delle conoscenze sul territorio, amplificando e coordinando le singole iniziative dei singoli Dipartimenti;
c. propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Scuole di Dottorato, anche in collaborazione con Dipartimenti esterni alla Scuola, con altre Scuole e altri Atenei, e di Scuole di Specializzazione;
d. verifica la distribuzione dei carichi didattici al personale di ruolo ed il conferimento a docenti esterni di contratti per attività di insegnamento ed attività didattiche integrative effettuati dai Dipartimenti alla luce di criteri ispirati al soddisfacimento dei fabbisogni di docenza, al rispetto dei requisiti per l'accreditamento, alla gestione ottimale delle risorse;
e. esercita la gestione dei servizi comuni ad essa affidati;
f. esprime parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alle richieste di risorse formulate dai Dipartimenti afferenti per l'attivazione dei procedimenti di chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori, ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dell'equilibrio delle attività didattiche;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
allegato al DR/2013/571 del 14/02/2013

g. formula proposte organizzative ed esprime pareri sulle richieste di strutture, grandi attrezzature e personale tecnico-amministrativo avanzate dai Dipartimenti, esprimendosi sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei necessari servizi di supporto alla didattica, alla luce di criteri ispirati al perseguimento di economie di scala e di scopo e dell'uso ottimale delle risorse e delle strutture;
h. le Scuole sovrintendono al patrimonio edilizio di pertinenza, di concerto con i Servizi centrali di Ateneo, e gestiscono i relativi servizi comuni. Ai fini di una maggiore efficienza possono essere stipulati accordi per la gestione dei servizi comuni fra più Scuole e fra una Scuola e Dipartimenti non afferenti ad esse.

Art. 4 Autonomia della Scuola

1. La Scuola è dotata di autonomia organizzativa, gestionale e di spesa in relazione alle funzioni alla stessa assegnate; essa costituisce Centro autonomo di gestione con autonomia negoziale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Ateneo per l'attuazione della contabilità economico patrimoniale. La gestione contabile della Scuola afferisce al bilancio del Dipartimento di appartenenza del Presidente della Scuola.
2. La Scuola ha autonomia regolamentare nelle materie di propria competenza.
3. La Scuola dispone di spazi, strutture e personale tecnico-amministrativo occorrenti al proprio funzionamento.

Art. 5 Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:
   - il Presidente
   - il Consiglio
2. Presso la Scuola può essere eventualmente istituita, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
3. Ciascuna Scuola può prevedere con proprio Regolamento la costituzione di una Consulta dei Coordinatori di corso di studio.
4. Nell'ambito del Consiglio, possono essere istituiti organismi con compiti istruttori o consultivi su specifiche materie.

Art. 6 Il Presidente

1. Il Presidente della Scuola è un professore ordinario a tempo pieno eletto in seno al Consiglio. La carica ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.
2. Il Presidente:
   a. rappresenta la Scuola;
   b. convoca e presiede le adunanze del Consiglio, predisponendo i relativi ordini del giorno;
   c. sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
   d. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola, anche secondo le previsioni del Regolamento Didattico d'Ateneo;
   e. relaziona al Consiglio della Scuola in merito all'utilizzo delle risorse assegnate;
   f. partecipa, se convocato, senza diritto di voto, alle adunanze del Senato Accademico;
   g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla Scuola secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
   h. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione.
3. Il Presidente nomina, fra i professori componenti il Consiglio della Scuola, un Vicepresidente che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. In caso di scadenza naturale del mandato, il Vicepresidente cessa dall'ufficio insieme con il Presidente. In caso di anticipata cessazione del Presidente, il Vicepresidente resta in carica per garantire l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Presidente.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
allegato al DR/2013/571 del 14/02/2013

Art. 7 Elezione del Presidente

1. L'elezione del Presidente è indetta dal Decano dei professori ordinari membri del Consiglio o, in caso d'impedimento, dal professore che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo.
3. Il decreto di indizione delle elezioni stabilisce le date delle tornate elettorali nonché lo svolgimento e l'orario delle votazioni che si tengono in una giornata per ciascuna tornata. Quando, in caso di mancata elezione, devono essere effettuate successive tornate di votazione ed eventuale ballottaggio, tra una tornata e l'altra deve intercorrere un lasso di tempo non inferiore a cinque giorni.
4. Il Decano indice, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni, una riunione del corpo elettorale durante la quale possono essere presentate le candidature da parte degli eleggibili.
5. I candidati che si trovino in regime di tempo definito devono presentare anche la dichiarazione con la quale si impegnano, nel caso di elezione, ad optare per il regime di tempo pieno entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta elezione.
   L'elenco delle candidature resta affisso, durante tutto il tempo delle votazioni nel seggio elettorale.
6. Il Decano nomina la commissione elettorale costituita da tre componenti, individuati in seno al Consiglio, di cui 2 scelti tra i professori ordinari cui assegnare le funzioni di presidente e vicepresidente e 1 scelto tra i ricercatori cui assegnare le funzioni di segretario. Per ogni componente effettivo, viene nominato un componente supplente.
7. La votazione si svolge con voto segreto ed è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto.
   Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nella seconda e nella terza votazione si procede a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nella seconda e nella terza votazione nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti riportati prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica.
   Si procede alle tornate successive ove, in ciascuna di quelle esperite, non sia stato conseguito il quorum previsto per l'elezione.
8. Le operazioni di spoglio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Delle operazioni elettorali viene redatto apposito verbale indicante, tra l'altro, il numero complessivo degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti nonché il numero dei voti riportati da ciascun candidato e dagli eleggibili. Tale verbale è trasmesso tempestivamente agli uffici competenti per i successivi adempimenti.
9. Il Presidente della Scuola è nominato con decreto del Rettore.
10. Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione anticipata per qualunque motivo, il Decano dei professori ordinari membri del Consiglio indice le elezioni entro trenta giorni dalla cessazione del Presidente. Durante questo periodo le funzioni di Presidente per l'amministrazione ordinaria sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 8 Il Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo deliberante della Scuola:
   a. elegge il Presidente della Scuola;
   b. approva la proposta del regolamento di funzionamento della Scuola stessa a maggioranza assoluta dei componenti, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente Regolamento;
   c. assume deliberazioni nelle materie di competenza della Scuola precisate all'art. 3, ivi compresa la sottoscrizione di convenzioni, accordi e protocolli di intesa in tali materie;
   d. assume deliberazioni nelle materie delegate dal Senato Accademico, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. u);
   e. assolve ad ogni altra funzione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
allegato al DR/2013/571 del 14/02/2013

Art. 9 Composizione del Consiglio

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 9, dello Statuto fanno parte del Consiglio della Scuola:
   a) tutti i Direttori dei Dipartimenti facenti parte della Scuola;
   b) rappresentanti dei professori e dei ricercatori afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola in misura pari al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti stessi così individuati:
      b1) coordinatori dei corsi di studio, di dottorato e delle scuole di specializzazione nella misura complessiva del 50% dei componenti di cui alla lettera b);
      b2) professori e ricercatori membri delle Giunte di Dipartimento, in modo che sia garantita complessivamente nel Consiglio la rappresentanza dei Dipartimenti costituenti e la rappresentanza delle fasce;
   c) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nella Scuola in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori componenti del Consiglio della Scuola, secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale degli studenti.
2. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni, salvo i rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
3. La rappresentanza di professori e ricercatori proviene dai rispettivi consigli dei dipartimenti aderenti alla Scuola nella percentuale del 10 % di cui alla lettera b) e nel rispetto complessivo dei vincoli, riferiti alla totalità del Consiglio di Scuola, di cui alle lettere b1) e b2), ferma restando la possibilità, nel Regolamento elettorale di Ateneo della singola Scuola, di ripartire i rappresentanti tra le varie componenti di cui alla lett. b1) e di definire i criteri di rappresentanza per fasce.
   La consistenza numerica di ciascuno dei dipartimenti aderenti, ai fini della determinazione del numero complessivo dei rappresentanti di cui alla lettera b) di spettanza, è quella delle afferenze al dipartimento risultanti al momento della nomina della rappresentanza.
   Per la determinazione del numero di designazioni di spettanza di ciascun dipartimento, si opera per arrotondamento.
4. Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti sono disciplinate dal Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche.
5. Il Consiglio della Scuola è nominato con Decreto del Rettore.
6. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la mancanza di una o più rappresentanze di cui al presente articolo non inficia la valida costituzione dell'organo.
7. Nel caso in cui per qualsiasi motivo un coordinatore di corso di studio, di dottorato o di specializzazione cessi dal proprio mandato ovvero un professore o ricercatore perda la qualità di membro della Giunta, gli stessi decadono dal Consiglio di Scuola.
8. Ove sia necessaria la sostituzione dei componenti del Consiglio di Scuola di cui al comma 1, lett. b1) e b2), i Dipartimenti interessati procedono, entro trenta giorni dalla data di cessazione, alla designazione suppletiva.
9. I nuovi componenti del Consiglio di Scuola restano in carica per lo scorcio del mandato in corso.

Art. 10 – Modalità di riunione e funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio di Scuola è convocato dal Presidente, mediante posta elettronica certificata o con altra modalità che provi l'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della seduta, salvo il caso di convocazione urgente, in cui detto termine può essere ridotto a due giorni.
2. L'ordine del giorno del Consiglio è stabilito dal Presidente. Qualora un terzo dei componenti del Consiglio richieda l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno, il Presidente lo iscrive alla prima seduta utile.
3. Il quorum costitutivo si intende raggiunto in presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio al netto degli assenti giustificati, ferma restando la necessità della presenza di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
allegato al DR/2013/571 del 14/02/2013

4. La giustificazione dell'assenza deve pervenire al competente ufficio amministrativo della Scuola, anche per posta elettronica, entro l'orario di inizio della seduta. Coloro che sono collocati in aspettativa per qualsiasi motivo sono considerati assenti giustificati; sono altresì considerati giustificati gli assenti per missione.
5. La validità delle sedute è constatata dal Presidente all'inizio delle stesse. Se entro trenta minuti dall'ora della convocazione non è raggiunto il numero legale, il Presidente può rinviarla di un'ora o, in alternativa, dichiarare deserta la seduta rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad una successiva seduta.
6. Coloro i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi sono computati ai fini del numero legale.
7. Su richiesta anche di un singolo componente può essere verificata la sussistenza del numero legale prima di ogni votazione. Per la verifica del numero legale il Presidente dispone l'appello.
8. I componenti del Consiglio esprimono di norma il voto in modo palese e per alzata di mano.
9. Su richiesta di almeno 1/3 dei votanti, ed in ogni caso quando le votazioni riguardano persone, si procede per scrutinio segreto. In tal caso, i voti sono espressi attraverso apposita scheda.
10. Il Presidente può annullare la votazione in caso di accertata irregolarità e disporre che sia immediatamente ripetuta.
11. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti che esprimono voto favorevole o contrario sulla proposta di deliberazione.
12. La componente studentesca partecipa alle riunioni del Consiglio di Scuola ed esprime il proprio voto esclusivamente nelle materie concernenti l'attività didattica.
13. Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione ristretta alla categoria interessata e a quella immediatamente superiore.
14. Le funzioni di segretario sono esercitate dal professore ordinario con minore anzianità nel ruolo.
15. I verbali delle riunioni del Consiglio sono approvati di norma nella seduta successiva, salvo i casi di particolare urgenza per i quali è possibile procedere all'approvazione seduta stante.

Art. 11 Rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di studio

1. Nel caso in cui l'istituzione di un corso di studio sia proposta al Consiglio di Amministrazione da più Dipartimenti, il corso sarà coordinato dalla Scuola cui appartengono i Dipartimenti che concorrono alla sua attivazione ovvero dalla Scuola individuata di comune accordo qualora i Dipartimenti appartengano a Scuole diverse.
2. I Coordinatori che presiedono le Commissioni per il coordinamento didattico dei corsi di laurea e laurea magistrale:
    a. sottopongono al Consiglio di Scuola le proposte delle predette Commissioni (in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto);
    b. curano l'attuazione delle delibere del Consiglio in materia didattica;
    c. collaborano con il Presidente della Scuola in merito ai rapporti con il Nucleo di Valutazione e per la valutazione dei requisiti dell'offerta formativa
3. Le Commissioni per il coordinamento didattico:
    a. esprimono ai Dipartimenti proponenti proposte in ordine alla programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici. I Dipartimenti, a loro volta, trasmettono al Consiglio della Scuola di riferimento le loro deliberazioni in merito a tali proposte, anche quando intendono respingerle;
    b. formulano e trasmettono alla Scuola, per quanto di loro competenza, proposte in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;
    c. assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d'ateneo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
allegato al DR/2013/571 del 14/02/2013

Art. 12 Disposizioni particolari concernenti la Scuola di Medicina e Chirurgia

1. La Scuola di Medicina e Chirurgia, oltre a quanto previsto all'art. 3 del presente Regolamento, svolge le seguenti funzioni:
    a. formula la proposta didattica integrata con il necessario contributo di tutti i Dipartimenti ad essa afferenti, nel rispetto dei vincoli normativi;
    b. garantisce l'integrazione delle attività formative con le politiche di programmazione e di formazione poste in essere dal Servizio Sanitario Nazionale;
    c. garantisce il principio di inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca;
    d. realizza la piena integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca svolte in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale;
    e. favorisce l'accesso e lo svolgimento dell'attività assistenziale dei professori e ricercatori sulla base della loro qualificazione e competenza scientifica ed assistenziale, nel rispetto del loro stato giuridico, al fine di salvaguardare l'espletamento dei doveri di insegnamento e di ricerca;
    f. interagisce con l'Azienda ospedaliera universitaria per la gestione dei servizi comuni di sua competenza.
2. La Scuola di Medicina e Chirurgia è l'unica struttura competente ad esprimere pareri al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione su tutte le deliberazioni dell'Università attinenti i rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale e sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti tenendo conto della congruità e del necessario equilibrio delle aree per la dovuta integrazione delle attività didattiche, di ricerca e clinico-assistenziali.
3. Le Scuole di Specializzazione di area medica sono istituite su proposta della Scuola di Medicina e Chirurgia, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente.

Art. 13 Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more della costituzione degli organi della Scuola ai sensi dell'art. 30 dello Statuto e del presente Regolamento:
    - le funzioni di Presidente della Scuola sono svolte dal Decano dei Direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla Scuola;
    - le funzioni del Consiglio della Scuola sono svolte da un Comitato ordinatore composto da tutti i Direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla Scuola e dai Presidenti dei Corsi di Studio.
2. Ai sensi dell'art. 50, comma 3 dello statuto, i dipartimenti, i cui professori e ricercatori nell'anno accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza della scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della Scuola nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle Facoltà.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
allegato al DR/2013/571 del 14/02/2013